

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

GENOCIDIO CONOSCERE E RICORDARE PER PREVENIRE

a cura di
Flavia Lattanzi

23

L'Unità del Diritto
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



Roma TrE-Press

2020

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma *TrE-Press*, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO** mosquitoroma.it

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma *TrE-Press* ©

Roma, aprile 2020

ISBN: 979-12-80060-05-1

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
L'unità del diritto

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

Indice

<i>Introduzione di PAOLO BENVENUTI</i>	7
CARMELO LEOTTA, <i>L'origine del termine genocidio</i>	13
ANTONIO MARCHESI, <i>Crimini contro l'umanità e genocidio, protezione degli individui e protezione dei gruppi</i>	29
FLAVIA LATTANZI, <i>La pulizia etnica come genocidio</i>	39
FRANCESCO SALERNO, <i>Emergenza, delimitazione e implicazioni degli obblighi di natura solidale in tema di prevenzione e repressione del genocidio</i>	61
AGOSTINA LATINO, <i>Il diritto alla memoria</i>	83
GIANDONATO CAGGIANO, <i>La progressiva privazione della cittadinanza e la negazione di un rifugio alla Conferenza di Evian del 1938</i>	93
EMANUELA PISTOIA, <i>Una questione di identità. La lite turco-armena sul nome "genocidio" per i massacri del 1915-1916</i>	107
DAVID MEGHNAGI, <i>Memoria e storia della shoah. Una sfida per la didattica</i>	119

APPENDICE

SIEGMUND GINZBERG, <i>Qualche riflessione su Espatriati ed esuli nella storia della conoscenza</i>	133
ANTONELLA OTTAI, <i>Celebrità in fuga. Berlino 1933 -Westerbork 1942-44</i>	137
<i>Nota della curatrice</i>	143

Carmelo Domenico Leotta*

*L'invenzione del termine «genocidio»
negli scritti di Raphael Lemkin*

SOMMARIO: 1. L'invenzione del termine «genocidio» e la definizione del crimine nelle fonti del diritto internazionale – 2. Le «*exécutions nationicides*» in *Du Système de Dépopulation* (1794) di François-Noël Babeuf – 3. Il «genocidio» in *Axis Rule in Occupied Europe* (1944) di Raphael Lemkin – 4. I successivi contributi di Lemkin sul genocidio – 5. L'idea di Lemkin sul genocidio «culturale»: un problema aperto – 6. L'eredità di Lemkin a proposito del «crimine dei crimini».

1. L'invenzione del termine «genocidio» e la definizione del crimine nelle fonti del diritto internazionale

Nella disciplina vigente il «genocidio» può essere commesso con differenti modalità («*genocidal acts*»): a) l'omicidio volontario di membri del gruppo; b) le gravi lesioni fisiche e mentali provocate a membri del gruppo; c) l'imposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica totale o parziale del gruppo; d) l'imposizione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; e) il trasferimento forzato di bambini del gruppo vittima ad altro gruppo. Tali atti integrano il genocidio se sono commessi a danno di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, con l'intento della distruzione («*intent to destroy*») totale o parziale del gruppo in quanto tale («*as such*»).

La prima norma definitoria del «crimine dei crimini»¹, di cui si è ora riportato il contenuto, si rinviene nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio adottata a New York il 9

* Professore associato nell'Università Europea di Roma.

¹ Definisce il genocidio «*crime of crimes*» ICTR, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Kambanda*, 4 September 1998, *Judgment and Sentence*, par. 16. L'espressione compare, poi, nel titolo dell'opera di uno dei massimi studiosi del genocidio, SCHABAS, *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*, Cambridge, New York, 2009.

dicembre 1948². Il concetto di genocidio, tuttavia, vede la luce cinque anni prima nell'opera del giurista e linguista di origine polacca Raphael Lemkin (1900-1959), *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*³. Ancorché il corposo studio sia pubblicato negli Stati Uniti nel 1944, la data di nascita del termine è l'anno precedente dal momento che esso già compare nella prefazione del 15 novembre 1943.

Dopo la pubblicazione di *Axis Rule*, Lemkin partecipa personalmente alla stesura del primo progetto della Convenzione contro il genocidio e torna sul tema della distruzione dei gruppi umani in scritti minori, dei quali brevemente si dirà. Prima di occuparci, tuttavia, dei testi lemkiniani, è di particolare interesse segnalare come il concetto di distruzione intenzionale di un gruppo umano non rappresenti una novità assoluta del XX secolo, ma fosse già in uso sul finire del XVIII. Lo si ritrova, infatti, nel testo del francese François-Noël Babeuf, *Du Système de Dépopulation*, dato alle stampe a Parigi nel 1794.

2. *Le «exécutions nationicides» in Du Système de Dépopulation (1794) di François-Noël Babeuf*

François-Noël Babeuf (1760-1797), più noto come Gracchus Babeuf, pubblica il pamphlet *Du Système de Dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier*, su incarico del deputato alla Convenzione Nazionale Joseph Fouché (1759-1820). Il testo ha ad oggetto le misure adottate nella regione francese della Vandea militare nel 1793-1794 dal Comitato rivoluzionario di Nantes e, in particolare, tratta di Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), procuratore del Tribunale d'Aurillac, il cui operato sistematico e organizzato rientra «nella storia della ferocia inaudita e degli orrori nazionici» («dans l'histoire de la férocité inouïe et des exécutions

² La medesima definizione è ripresa nel 1993 dall'art. 4 dello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia (ICTY), nel 1994 dall'art. 2 dello Statuto del Tribunale per il Rwanda (ICTR) e nel 1998 dall'art. 6 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale (ICC).

³ Cfr. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, 1944. Profili di interesse nello studio del concetto lemkiniano di genocidio si rinvengono anche in un suo contributo più risalente, *Les actes constituant un danger général (interétatique) considérés comme délits de droit des gens. Explications additionnelles au Rapport spécial présenté à la V^{ème} Conférence internationale pour l'Unification du Droit Pénal*, in *V^{ème} Conférence internationale pour l'Unification du Droit Pénal, Actes de la Conférence*, Madrid, 1933 (a cura di Jimenez de Asua, Pella e Lopez-Rey Arroyo), Paris, 1934, n. 14, pp. 48 ss.

nationicides»⁴. È proprio in questo passaggio che si rinviene il concetto di «nazionicidio», utilizzato come attributo della parola «exécration».

Il rinvenimento del sintagma «exécration nationicides», comparso in un testo del 1794, è di non poco interesse per gli studiosi del genocidio per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, tra «nazionicidio» e «genocidio» vi è una evidente similitudine semantica: nel primo si fondono le parole latine «natio» e «caedēs» (*uccisione, strage*); nel secondo si utilizza, al posto di «natio», la parola greca «γένος». Ulteriore profilo di interesse deriva dalla sorprendente pregnanza di significato con cui Babeuf utilizza il concetto. Il «tribuno del popolo» – questo l'appellativo dell'Autore – sta trattando di fatti avvenuti durante la prima guerra di Vandea, iniziata nel marzo 1793 con l'insurrezione della popolazione locale contro la leva obbligatoria di trecentomila uomini e conclusasi nel 1795 con la pace di La Jaunay⁵. Stilando il suo testo, si sofferma sul periodo più violento degli scontri scatenatisi dopo la vittoria repubblicana di Savenay (21 dicembre 1793), quando le truppe repubblicane attuano un progetto di spopolamento del territorio dei ribelli, già ideato nei mesi precedenti. Fin dall'estate, infatti, il ministro Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) propone un piano di annientamento della Vandea «tizzone che divora il cuore della Repubblica»⁶; il 1° agosto la Convenzione dispone che siano inviati in Vandea ingenti quantità di combustibili

⁴ BABEUF, *Du Système de Dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier*, Paris, 1794. Il testo è consultabile in lingua francese con il titolo *La Guerre de la Vendée et le Système de Dépopulation* (a cura di Secher, Brégeon), Paris, 1987 e nella trad. it. *La guerra di Vandea e il Sistema di Spopolamento*² (a cura di Consoli), Milano, 2000, p. 125. Babeuf usa il termine all'interno della seguente frase, inserita nella cronologia dei fatti attribuiti a Carrier: «25 frimaire. La famine est aussi un mode d'assassinat; Carrier l'organise. C'est l'object de sa lettre suivante, écrite au général Haxo et qui ne doit pas tenir une petite place dans l'histoire de la férocité inouïe et des exécration nationicides» (*ivi*, pp. 154-155). L'uso del concetto di nazionicidio in Babeuf è stato oggetto di studio in LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, 2013, pp. 45 ss., cui sia consentito rinviare. Cfr. anche PEGORARO, *I dannati senza terra. I genocidi dei popoli indigeni in Nord America e in Australasia*, Milano, 2019, p. 33; PORTINARO, *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*, Bari-Roma, 2017, pp. 116 ss.

⁵ Per una cronologia della guerra di Vandea, si rinvia, per tutti, a FURET, *Vendée*, in *Dictionnaire Critique de la Révolution française* (a cura di Id., Ozouf), Paris, 1992, trad. it. *Vandea*, in *Dizionario critico della Rivoluzione francese* (a cura di Boffa), Milano, 1994, vol. I, pp. 191-201.

⁶ Cfr. *Le Moniteur*, 7 octobre 1793, cit. in SECHER, *Introduzione a BABEUF, La guerra di Vandea e il Sistema di Spopolamento*, cit., p. 16. Il testo integrale di Barère è disponibile in *Le Livre Noir de la Révolution française* (a cura di Escande), Paris, 2008, p. 782. La fonte è menzionata anche in FURET, op. cit., p. 200.

per radere al suolo le costruzioni e bruciare le derrate alimentari⁷; la stessa Convenzione, nella seduta solenne del 7 novembre, sostituisce nell'elenco dei territori della Repubblica il nome Vandea con «Vengé», cioè «Vendicata»⁸. Infine, l'8 febbraio 1794 il Comitato di salute pubblica, su richiesta del generale Louis-Marie Turreau (1756-1816), posto a capo delle cosiddette «colonnes infernales», autorizza Turreau allo sterminio⁹. I protagonisti di questa fase, compresa tra l'estate 1793 e i primi mesi del 1794, sono Carrier, il generale Turreau e il generale François Joseph Westermann (1751-1794), soprannominato «le boucher de la Vendée» («il macellaio della Vandea»). Nel settembre 1794 la Convenzione apre un'inchiesta ed esige un resoconto dettagliato; a novembre formula l'imputazione, tra gli altri, contro Carrier, accusato dell'esecuzione di pene capitali dopo processi sommari, dell'eliminazione dei prigionieri arresi e di aver ordinato annegamenti e fucilazioni collettivi. Il processo, iniziato il 23 novembre 1794, si conclude il 16 dicembre con la sua condanna a morte. Stessa sorte tocca a Michel Moreau-Grandmaison (1755-1794) e a Jean Pinard (1768-1794), membri del Comitato rivoluzionario di Nantes.

La repressione compiuta in Vandea tra l'estate 1793 e l'estate 1794 (soprattutto a partire dal dicembre 1793) è ritenuta da autorevole, seppur non unanime storiografia, un episodio di genocidio¹⁰, dal momento che di quest'ultimo presenta il carattere organizzato dei massacri, l'esistenza di una precisa volontà politica di annientamento del gruppo, il numero elevato delle vittime (oltre 117.000 su una popolazione di 815.000 persone), l'individuazione delle stesse come gruppo sulla base di un criterio identitario forte.

Al fine di uno studio sulle origini del termine «genocidio», il testo di Babeuf, che anticipa di centocinquanta anni l'opera di Lemkin, rappresenta pertanto un precedente prezioso. Certamente non influenzato da connotazioni reazionarie, il «tribuno del popolo» non si limita, infatti, a elencare una serie di eccidi perpetrati contro la popolazione locale, ma ne svela il tratto unificante: le atrocità commesse, le modalità oltraggianti con

⁷ Cfr. Le Moniteur, 7 octobre 1793, cit. in Secher, op. ult. cit., p. 17.

⁸ Cfr. Le Moniteur, 8 novembre 1793, cit. in SECHER, *La guerre de Vendée: guerre civile, génocide, mémoricide*, in *Le Livre Noir*, cit., p. 234.

⁹ Cfr. Archives nationales A F II, 280, 2337, f. 33, cit. in SECHER, *Le génocide franco-français: la Vendée-Vengé*, Paris, 1986, trad. it. *Il genocidio vandeano* (a cura di Corsini), Palermo, Milano, 1989, p. 160.

¹⁰ Cfr. SECHER, *Il genocidio vandeano*, cit.; Id., *La guerre de Vendée: guerre civile, génocide, mémoricide*, cit., pp. 227-248; Id., *Vendée: du génocide au mémoricide*, Paris, 2011; JONES, *Genocide. A Comprehensive Introduction*, London, New York, 2011, pp. 6-7.

cui le vittime sono eliminate, le torture e le violenze sessuali, la distruzione dei beni di sussistenza, delle derrate alimentari e delle proprietà si inseriscono, secondo l'Autore, in un «plan de destruction totale» della popolazione vandean¹¹ e in un «système de dépopulation» del territorio dalla stessa abitato¹².

Di impressionante attualità è la precisione con cui il testo evidenzia il rapporto tra le condotte degli esecutori materiali degli eccidi e le misure della Convenzione e del Comitato di salute pubblica; il ricorso alla carestia come mezzo sistematico per l'eliminazione del gruppo vittima; la pratica ricorrente della violenza sessuale; l'uso di epiteti, tratti dal mondo animale, con cui i carnefici appellano gli uomini e le donne che devono essere eliminati. Si tratta di elementi di massima rilevanza che nella contemporaneità interessano significativamente la trattazione teorica sul genocidio così come l'applicazione giurisprudenziale delle norme internazionali repressive del «crimine dei crimini».

3. *Il «genocidio» in Axis Rule in Occupied Europe (1944) di Raphael Lemkin*

Il precedente francese, seppur di indubbio interesse, non vale a offuscare la novità del termine «genocidio» usato, come si è detto, per quanto ad oggi è noto, la prima volta nel 1944 nel Capitolo IX della Parte I di *Axis Rule in Occupied Europe*¹³. Il Capitolo è intitolato, appunto, *Genocide* ed è suddiviso in tre sezioni: I. *Genocide. A new term and new conception for destruction of nations*; II. *Techniques of genocide in various fields*; III. *Recommendations for the future*.

In apertura, l'Autore spiega le origini del neologismo: il lemma «genocidio», in cui si fondono la parola greca «γένος» (nazione, etnia) e quella latina «caedēs» (uccisione, strage), indica la messa in atto di una pratica di per sé antica, realizzata con metodologie moderne, di «distruzione di una nazione o di un gruppo etnico». La commissione di un genocidio non richiede, tuttavia, l'annientamento definitivo della nazione vittima e si concretizza, piuttosto, in un piano di azioni in vista dell'eliminazione di un gruppo umano. Lemkin distingue tra obiettivi primari e obiettivi mediati del piano che da un lato persegue la soppressione

¹¹ Cfr. BABEUF, *Du Système de Dépopulation*, cit., p. 126.

¹² Cfr. *ivi*, p. 137.

¹³ Cfr. LEMKIN, *Axis Rule*, cit., p. 79.

delle istituzioni, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e dell'economia di un gruppo, dall'altro comporta aggressioni ai diritti fondamentali dei singoli (sicurezza, vita, libertà, salute, dignità), selezionati come vittime esclusivamente perché membri del gruppo. La distruzione del gruppo in quanto tale, nella disamina lemkiniana, non è, però, sempre l'esito finale del piano; il genocidio, infatti, si articola generalmente in due fasi: la prima consiste nell'abolizione dell'identità del gruppo oppresso («national pattern of the oppressed group»), la seconda nell'imposizione dell'identità («pattern») del gruppo oppressore ai membri del gruppo sconfitto rimasti sul territorio, ovvero nella colonizzazione e nel ripopolamento di un territorio sgomberato dalle comunità precedentemente insediate. Il genocidio è, dunque, fenomeno autonomo rispetto a quello dalla «denazionalizzazione» («denationalization»), che è la distruzione dell'identità culturale di un popolo («destruction of a national pattern»)¹⁴. La nozione di «denationalization» non considera, tuttavia, con sufficiente attenzione, a dire dell'Autore polacco, la dimensione biologica dell'annientamento del gruppo vittima né l'imposizione identitaria praticata dal gruppo egemone e si presta essenzialmente a indicare le politiche finalizzate alla privazione della cittadinanza.

Nell'ultima parte del Capitolo IX, Lemkin sottolinea l'urgenza di misure da adottarsi da parte della comunità internazionale per tutelare gruppi e minoranze in continuità sia con norme già previste dal diritto umanitario e dal Trattato di Versailles sia con principi già enunciati nel primo dopoguerra nelle costituzioni e nelle fonti ordinarie di alcuni paesi. L'Autore offre, infine, alcune riflessioni preziose su di un piano strettamente giuridico per individuare più nitidamente l'interesse protetto dalle norme repressive dei fenomeni di genocidio: la conservazione dei gruppi nazionali deve, per il Nostro, essere perseguita a livello internazionale perché ogni nazione rappresenta una ricchezza per l'intero genere umano; ne discende che la distruzione di gruppo non solo mette a repentaglio la vita e i diritti fondamentali dei singoli che dello stesso fanno parte, ma reca danno all'intera popolazione mondiale. Questa è, peraltro, la ragione che giustifica, sul piano della legittimazione processuale contro gli autori del genocidio, l'applicazione del principio della universal repression. Pur ribadendo la necessità di sdoganare la repressione del genocidio da una situazione di belligeranza tra Stati, Lemkin ritiene comunque che neppure il diritto dei conflitti armati possa essere esonerato dalla previsione di specifiche misure per la salvaguardia di quanti abitano nei territori occupati e per la

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

repressione di atti lesivi della vita, della libertà, della salute, dell'integrità fisica, del patrimonio e dell'onore commessi contro gli appartenenti a gruppi umani o in vista della distruzione di un gruppo o per rafforzare un gruppo egemone¹⁵.

Di perdurante interesse si rivelano, infine, talune considerazioni svolte nel Capitolo IX di *Axis Rule* a proposito del rapporto tra il genocidio e la guerra e tra il genocidio e le misure persecutorie e discriminatorie messe in atto dal Reich sia nei confronti degli Ebrei che di altre popolazioni nei territori occupati¹⁶. Con riferimento al binomio guerra-genocidio, Lemkin, convinto che «in the present war, however, genocide is widely practiced by the German occupant»¹⁷, afferma che la commissione del genocidio nazista costituisca la negazione palese dei principi fondamentali del diritto dell'Aja, secondo cui le ostilità devono essere condotte tra eserciti di Stati, escludendosi la liceità degli attacchi contro i civili. Si tratta di una tematica tutt'altro che priva di implicazioni poiché evidenzia il legame esistente tra il diritto umanitario, specialmente tra quelle norme già riferibili alle minoranze, e le fonti, successive alla seconda guerra mondiale, repressive del genocidio in senso stretto. Ciò detto, la Germania, in violazione delle disposizioni dello *ius in bello*, ha messo in atto una guerra totale («total war») ¹⁸, cioè una guerra di popoli: il conflitto, in siffatto contesto, si presenta come il mezzo più efficace con cui realizzare il genocidio e, con esso, un nuovo equilibrio demografico, fondato sulla superiorità biologica tedesca. Nella visione nazionalsocialista il fine del genocidio risiede, dunque, secondo il professore polacco, non tanto nell'imposizione di un modello culturale di stampo germanico, quanto piuttosto nel raggiungimento di una vera e propria «biological superiority» e, quindi, di una predominanza fisica germanica in Europa, anche in caso di sconfitta bellica del Reich¹⁹. Lemkin,

¹⁵ Cfr. *ivi*, p. 94.

¹⁶ In generale a proposito del rapporto guerra/genocidio e della influenza della prima guerra mondiale sui fenomeni eliminazionistici di massa cfr. BRUNETEAU, *Le Siècle des génocides*, Paris, 2004, trad. it. *Il secolo dei genocidi*, di Flores d'Arcais, Bologna, 2005, pp. 53 ss.; ARENDT, *On Revolution*, New York, 1963, trad. it. *Sulla rivoluzione*, di Magrini, Torino, pp. 6-7; WEITZ, *The Modernity of Genocides: War, Race and Revolution in the Twentieth Century*, in *The Specter of Genocide. Mass Murders in Historical Perspective* (a cura di Gellately, Kiernan), Cambridge, New York, 2003, trad. it. *La modernità dei genocidi. Guerra, razza e rivoluzione nel Novecento*, in *Il Secolo del Genocidio*, di Gentilini, Milano, 2006, pp. 73-98. In termini più ampi cfr. WEITZ, *A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation*, Princeton, 2005.

¹⁷ Cfr. LEMKIN, op. ult. cit., p. 80.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ Cfr. *ivi*, p. 81.

a sostegno della propria tesi, cita alcuni passaggi dal *Mein Kampf* di Hitler, pubblicato nel 1925, sulla impossibilità di germanizzare un popolo, posto che, nella visione hitleriana, non è la lingua l'elemento che caratterizza una nazione o una razza, ma il sangue; da qui il fallimento dei precedenti episodi della storia tedesca in cui si è erroneamente cercato di germanizzare un agglomerato umano, quando invece si è solo germanizzato il suolo²⁰.

Se il genocidio mette in atto una serie di strategie per modificare le «biological interrelations»²¹ tra le nazioni, sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che solo la guerra concorra a un simile obiettivo. Il piano genocidiario consta, infatti, per Lemkin, anche di una serie di misure amministrative che il regime nazionalsocialista realizza secondo modalità e gradi di intensità differenti. Da qui la necessità di analizzare le cosiddette «techniques of genocide», oggetto di studio nell'opera. Infine, pur non facendo riferimento alle teorie razziste che sostengono la politica nazionalsocialista, Lemkin, in particolare quando distingue tra “germanizzazione” del popolo e “germanizzazione” del territorio, dimostra di intravedere il connubio che, nei fatti di genocidio, lega la volontà di affermare la superiorità biologica del gruppo dominante all'occupazione materiale dello spazio. In questi termini egli traccia una strada per successivi studi che, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, affrontano il rapporto tra territorio, corpo politico e utopie rivoluzionarie di purificazione sociale.

4. *I successivi contributi di Lemkin sul genocidio*

Negli anni successivi alla pubblicazione di *Axis Rule*, Lemkin torna a occuparsi di genocidio in alcuni contributi minori: *Genocide del 1946*, *Genocide as a Crime under International Law del 1947*, *Soviet Genocide in Ukraine del 1953*.

Genocide, pubblicato prima della risoluzione 96 (I) dell'Assemblea generale del mese di dicembre, riprende nella parte iniziale i contenuti di *Axis Rule* sul problema della denominazione di un crimine che, dopo l'esperienza bellica, richiede un termine nuovo²². A crime without a name è, infatti, il titolo della prima parte del breve saggio: qui, come anche nella successiva, intitolata *The word “genocide”*, l'Autore spiega che né l'espressione «mass

²⁰ Il passaggio dal testo del *Mein Kampf*, citato da Lemkin in inglese, è stato consultato nella trad. it. *La mia battaglia*, Bologna, 1970, p. 27.

²¹ Cfr. LEMKIN, op. ult. cit., p. 81.

²² Cfr. Id., *Genocide, American Scholar*, 1946, vol. 15, pp. 227 ss.

murder» né l'espressione «denationalization» descrivono adeguatamente la distruzione di un gruppo, la prima perché non tiene conto del carattere intenzionale dell'agente (letteralmente della «motivation of the crime»)²³ e neppure menziona, del gruppo, la composizione su base razziale, nazionale o religiosa; la seconda perché si riferisce perlopiù all'annientamento culturale e non biologico oppure indica i processi di privazione della cittadinanza. Chiarito il profilo linguistico, il testo si sofferma sulle ragioni per cui il genocidio rileva come illecito sul piano internazionale: ribadita la natura sovranazionale degli interessi protetti (la pluralità delle culture e dei popoli è condizione per il progresso di tutta l'umanità), sono evidenziate le ragioni che ne rendono urgente la repressione e la prevenzione oltre i confini degli Stati dal momento che, essendo principalmente lo Stato o quantomeno un gruppo che opera con il sostegno dello Stato l'autore di un genocidio, solo un sistema di giustizia sovranazionale che riconosca il principio di giurisdizione universale può consentire di processarne i responsabili²⁴. A sostegno della necessità di un intervento normativo sul piano internazionale, non può dimenticarsi che gli atti prodromici o esecutivi del genocidio, siano essi episodi di deportazione e di migrazione forzata o misure di carattere economico, come le confische che rendono difficoltose l'importazione e l'esportazione, hanno sempre conseguenze per la comunità internazionale, per cui «genocide in time of peace creates international tensions and leads to war»²⁵.

Il testo termina con l'elencazione di sette principi che dovranno costituire l'ossatura di un trattato multilaterale da stipularsi tra gli Stati con la partecipazione delle Nazioni Unite. Trattasi di principi cardine (poi ripresi nella Convenzione del 1948): il genocidio, crimine di diritto internazionale, che si realizza con ogni genere di aggressione alla vita, alla libertà e alla proprietà dei membri di un gruppo, in attuazione di un piano («conspiracy») di distruzione del gruppo nazionale, religioso e razziale (punto 1) potrà essere punito, in applicazione del principio della universal repression, ovunque si trovi il reo, rendendosi pertanto necessario che ogni Stato introduca nel proprio ordinamento norme di repressione del crimine (punto 2); il genocidio non potrà essere qualificato come crimine politico ai fini dell'estradizione: quest'ultima potrà essere concessa solo dinnanzi alla garanzia che le persone accusate siano processate (punto 3); saranno considerati colpevoli quanti abbiano ordinato o eseguito atti di genocidio, quanti li abbiano istigati, diffondendo idee a sostegno dello stesso; saranno

²³ Cfr. *ivi*. 227.

²⁴ Cfr. *ivi*, p. 228, anche per l'espresso richiamo al principio della universal jurisdiction.

²⁵ Cfr. *ibidem*.

parimenti responsabili i titolari di incarichi politici o amministrativi che abbiano perpetrato o consentito tali atti (punto 4); il trattato multilaterale da stipularsi dovrà consentire al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di procedere a una valutazione della responsabilità dello Stato in cui sono consumati atti di genocidio, avvalendosi, prima di irrogare eventuali sanzioni, dell'attività consultiva della Corte internazionale di Giustizia, che riferirà se sia o meno in atto un processo genocidiario (punto 5). Infine, il diritto dei conflitti armati dovrà garantire che in tempo di guerra un corpo internazionale svolga attività di controllo sulle condizioni delle popolazioni dei territori occupati (punto 6).

Nel gennaio 1947 è la volta di *Genocide as a Crime under International Law*²⁶. Il testo – oltre a riprendere le ragioni secondo cui il genocidio è da ritenersi *delictum juris gentium*, legittimando, sul piano processuale, l'applicazione del principio della *universal repression* – offre alcuni spunti di perdurante interesse sulle modalità di commissione del crimine. Innanzitutto, Lemkin ribadisce che il genocidio può realizzarsi con diverse tipologie di atti, volti non solo alla privazione della vita, ma anche all'impedimento di nuove nascite, come l'aborto e la sterilizzazione coatti, oppure perpetrati allo scopo di danneggiare la salute dei membri di un gruppo, come la diffusione di infezioni e l'imposizione dei lavori forzati. Tali condotte, seppure tra loro ben distinte, sono accomunate dal fatto di essere finalizzate alla distruzione o anche solo al danneggiamento irreparabile del gruppo, posto che le vittime sono selezionate su di un mero criterio di appartenenza. Alla luce di queste considerazioni, avallate dall'esperienza del processo di Norimberga, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, continua il giurista polacco, ha approvato l'11 dicembre 1946 la risoluzione che dichiara che il genocidio è crimine per il diritto internazionale, invitando gli Stati membri ad adeguare la legislazione interna. Da tale qualifica del crimine sul piano internazionale discende altresì il diritto di intervento in difesa delle minoranze contro le quali sia in corso un piano di distruzione. In chiusura, Lemkin si sofferma sull'obbligo per gli Stati, già fissato con la risoluzione 96/1946, di introdurre nell'ordinamento penale interno norme repressive del genocidio. Benché il crimine sia integrato da atti perlopiù già sussumibili in fattispecie di reato, si rende infatti indispensabile stigmatizzare con precetti penali *ad hoc* la specifica volontà di distruzione del gruppo. Norme che sanzionano il genocidio possono, infine, essere imposte in sede di stipula di trattati di pace nei confronti di Stati che si sono resi responsabili del crimine, anche

²⁶ Cfr. Id., *Genocide as a Crime under International Law*, *American Journal of Int. Law*, 1947, vol. 41, n. 1, pp. 145 ss.

per salvaguardare i superstiti dei gruppi vittima che ancora si trovano sul territorio dello Stato (è esplicito il riferimento alla Germania).

Un ulteriore contributo nell'analisi lemkiniana sul genocidio è l'articolo *Soviet Genocide in Ukraine* del 1953, sull'Holodomor, la carestia ucraina del 1932-1933²⁷. Il testo – con ogni probabilità composto in occasione di un discorso pronunciato durante la Ukrainian Famine Commemoration di New York di quell'anno e destinato a confluire in un'opera sulla storia del genocidio che, tuttavia, non vedrà la luce – si colloca in un periodo di intensi rapporti tra le comunità ucraine degli Stati Uniti e il giurista polacco²⁸. Benché i fatti oggetto di analisi diventino di pubblico dominio solo nei decenni successivi, l'Autore (che scrive nell'anno della morte di Stalin) non ha dubbi sul fatto che la carestia ucraina sia stata un evento intenzionalmente voluto da Mosca con finalità eliminazionistiche della popolazione ucraina. Nel testo si investigano i motivi che possono condurre a perpetrare il genocidio e si evidenzia che, nel caso della vicenda ucraina, esso si configura come un processo organizzato in vista dell'instaurazione di uno Stato totalitario, quale è appunto l'Unione Sovietica. La circostanza che gli Ucraini, situati su di un territorio economicamente e politicamente strategico, abbiano cultura, lingua, religione, persino temperamento diversi da quello dell'«uomo sovietico», costituisce, nella strategia di Mosca, ragione sufficiente per procedere alla loro eliminazione. Scrive a proposito Lemkin: «It is indeed an indispensable step in the process of “union” that the Soviet leaders fondly hope will produce the “Soviet Man”, the “Soviet Nation” and to achieve that goal, that unified nation, the leaders of the Kremlin will gladly destroy the nations and the cultures that have long inhabited Eastern Europe»²⁹. E conclude: «This is not simply a case of mass murder. It is a case of genocide, of destruction, not of individuals only, but of a culture and a nation. If it were possible to do this even without suffering we would still be driven to condemn it, for the family of minds, the unity of ideas, of language and of customs that form what we call a nation that constitutes one of the most important of all our means of civilization and progress»³⁰.

Il testo sull'Holodomor merita di essere ricordato da un lato perché è indice del carattere poliedrico della personalità di Lemkin, che non rinuncia a un impegno in prima persona per sensibilizzare la società civile sul tema

²⁷ Cfr. Id., *Soviet Genocide in Ukraine*, in Raphael Lemkin Papers, reperibile in *Journal of Int. Criminal Law*, 2009, n. 7, pp. 125-130, premesso dal breve saggio di SERBYN, *Lemkin on the Ukrainian Genocide*, ivi, pp. 123-125.

²⁸ Cfr. SERBYN, op. cit., pp. 123-124.

²⁹ Cfr. LEMKIN, op. ult. cit., pp. 125-126.

³⁰ Cfr. ivi, p. 130.

dei fenomeni eliminazionistici e sulla loro connessione con il totalitarismo, dall'altro perché anticipa e introduce la possibilità di qualificare come condotta di genocidio la causazione di una carestia nella popolazione civile. Tale possibilità è stata espressamente accolta nel caso Eichmann del 1961³¹.

5. *L'idea di Lemkin sul genocidio «culturale»: un problema aperto*

Un problema delicato nella lettura dei testi lemkiniani è quale sia l'opinione del Nostro a proposito della incriminazione del genocidio cosiddetto «culturale». Se, infatti, la distinzione tra «genocide» e «denationalization» offre argomenti che porterebbero a escludere, in Axis Rule, la previsione del genocidio al di fuori di un attacco fisico al gruppo e ai suoi membri, è pur vero che, nell'opera, non mancano ragioni testuali a sostegno della tesi sull'ammissibilità del genocidio culturale. Ciò risulta evidente, in particolare, se ci si sofferma sulla definizione del crimine, sempre contenuta nel Capitolo IX, come «coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups»³²: proprio la circostanza che l'Autore si riferisca alla distruzione degli «elementi essenziali» che fondano la vita dei gruppi nazionali comporta che siano richiamati i tratti identitari dei gruppi umani, quali la religione, la lingua, le tradizioni e i costumi. Analogamente un'apertura verso la categoria del genocidio culturale sembra suggerita nella sezione II del Capitolo IX, in cui sono definite «tecniche di genocidio» molteplici misure politiche, sociali, culturali, economiche, religiose e morali, accanto a quelle fisiche e biologiche, che, tuttavia, a differenza di queste ultime due, incidono esclusivamente sul patrimonio identitario, storico e finanziario delle vittime. Alla luce del tenore testuale di questi brani, lo studioso potrebbe, in effetti, rimanere deluso, poiché in Axis Rule non sembrerebbe possibile rinvenire in modo chiaro una posizione favorevole o contraria alla incriminazione del genocidio culturale. Sembra invece corretto affermare più cautamente che, per «il Lemkin» del 1943-1944, il genocidio culturale acquisti rilevanza se congiunto al genocidio fisico³³.

È vero, invece, che Lemkin è favorevole a una previsione autonoma

³¹ Cfr. *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, 40/61, 11 December 1961, Judgment, par. 199, *Int. Law Reports*, 1968, vol. 36, pp. 238-239.

³² Cfr. LEMKIN, *Axis Rule*, cit., p. 79.

³³ Cfr. MOSES, *Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide*, in *Oxford Handbook of Genocide Studies* (a cura di Bloxham, Id.), Oxford, New York, 2010, pp. 33-34.

del crimine di genocidio culturale nel tempo in cui lavora alla redazione del Secretariat Draft, cioè del primo progetto di Convenzione contro il genocidio, che redige con Donnedieu de Vabres e Pella. Accanto al genocidio fisico e biologico, per espresso volere del professore polacco è, infatti, inserito nel progetto del 1947 anche quello culturale, sotto cui è compresa una serie eterogenea di atti (art. I, par. II, n. 3 dalla lett. a alla lett. e), tutti volti alla distruzione dei caratteri identitari della comunità vittima. Risultano incriminati il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro (lett. a)³⁴; l'esilio sistematico di esponenti della cultura del gruppo (lett. b); la proibizione dell'uso anche privato della lingua nazionale (lett. c); la distruzione sistematica dei testi stampati nella lingua nazionale o dei testi religiosi nonché il divieto della pubblicazione di nuovi testi (lett. d); la distruzione sistematica di monumenti storici o religiosi, l'uso degli stessi per finalità estranee alla loro natura, la distruzione del patrimonio artistico, religioso, storico del gruppo (lett. e)³⁵. "Il Lemkin" del 1947, diversamente da Donnedieu de Vabres e da Pella, ritiene che la mancata previsione del genocidio culturale vanificherebbe la tutela antigenocidiaria. Scrive, infatti: «if the diversity of cultures were destroyed, it would be as disastrous for civilization as the physical destruction of nation»³⁶. Egli ha, tuttavia, cura di precisare che può essere qualificato come genocidio culturale non qualsiasi programma di assimilazione forzata del gruppo, ma solo il piano che, ricorrendo a metodi drastici, sia finalizzato a una rapida e completa scomparsa della vita culturale, morale e religiosa («cultural, moral and religious life»)³⁷ del gruppo vittima.

6. *L'eredità di Lemkin a proposito del «crimine dei crimini»*

Sebbene l'invenzione del termine genocidio abbia una portata innovativa essenzialmente per il diritto internazionale, il contributo di Lemkin esula dall'ambito esclusivamente giuridico e anticipa taluni filoni di ricerca che saranno ampiamente approfonditi dagli studiosi di varie discipline a partire

³⁴ Anche nell'attuale disciplina è previsto, quale condotta di genocidio, il trasferimento obbligato di bambini, ma ciò non significa che sia previsto il genocidio culturale.

³⁵ Cfr. Ecosoc, *Draft Convention on the Crime of Genocide*, UN Doc. E/447, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires* (a cura di Abtahi, Webb), Leiden, London, 2008, pp. 214 ss.

³⁶ Cfr. *ivi*, p. 235.

³⁷ Cfr. *ibidem*.

dalla seconda metà del secolo scorso. Lemkin intuisce, in particolare, due peculiarità dell'Olocausto che riemergeranno nelle successive manifestazioni genocidiarie, quali la visione purificatrice della violenza e il coinvolgimento degli «ordinary men» nell'esecuzione di tali pratiche. Alla prima questione l'Autore fa, invero, solo un cenno nel saggio del 1945 *Genocide. A Modern Crime*, nella parte intitolata *Philosophy of Genocide*, dove esprime l'idea secondo cui la Germania ha trasformato un'antica barbarie in un principio di azione politica, «dignifying genocide as a sacred purpose of the German people»³⁸. La successiva letteratura sul tema evidenzierà in modo compiuto come nei fenomeni di genocidio si assiste spesso a una sorta di assegnazione alla politica di compiti di «salvezza collettiva», per realizzare i quali il gruppo detentore del potere può ricorrere alla violenza.

Altro tema di profondo interesse che emerge nell'indagine lemkiniana è il coinvolgimento massivo di «uomini comuni» nell'esecuzione delle misure genocidiarie del Reich. Pur ritenendo che gli episodi eliminazionisti non possano essere spiegati solo sulla base di criteri emozionali, l'Autore mette in luce che quanti commettono il genocidio «may develop an emotional attitude toward the victim group which is endangering their power, or they may single out a particular harmless group for attack because of their deeply rooted antipathy and fear of that group»³⁹. E conclude: «Thus it is the psychology of emotions which can contribute most to the etiology of individual participation in genocide»⁴⁰. In termini ancora più pregnanti, con riferimento alla popolazione tedesca durante la persecuzione e il genocidio degli Ebrei, scrive: «The striking fact emerged at Nuremberg and at the subsequent trials is that most of the defendants had come from good homes, had had good education and somehow continued to convey the impressions of normal good citizens. They did not look like fiends and they used the words 'good' and 'bad' as if they had the same meanings for them as for their listeners»⁴¹.

È sorprendente notare come il professore polacco anticipi tematiche che saranno approfondite dalle teorie della «produzione sociale dell'indifferenza morale» e della «produzione sociale della invisibilità morale»⁴², così come,

³⁸ Cfr. LEMKIN, *Genocide. A Modern Crime*, in *Free World. A Non-Partisan Magazine devoted to the United Nations and Democracy*, 1945, vol. 9, n. 4, pp. 39 ss.

³⁹ Cfr. *Lemkin on Genocide* (a cura di Jacobs), Plymouth (UK), 2012, pp. 26-27.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, p. 27.

⁴¹ Il testo è raccolto in *Raphael Lemkin's Thoughts on Nazi Genocide: Not Guilty?* (a cura di Jacobs), Lewinston, 1992, p. 229, cit. da STONE, *Raphael Lemkin on the Holocaust, Journal of Genocide Research*, 2005, p. 543.

⁴² Cfr. BAUMANN, *Modernity and the Holocaust*, Oxford, 1989, trad. it. *Modernità e Olocausto*, di Baldini, Bologna, 2010, pp. 38 ss. La teoria della «produzione sociale

con espresso riferimento all'Olocausto, dagli studi di che espressamente investigheranno il ruolo degli ordinary men negli eventi di violenza di massa dell'età contemporanea⁴³. Anche per questo – e forse più ancora che per avere inventato un termine, qual è la parola «genocidio», che in modo semanticamente pregnante ed efficace esprime la forma più atroce di violenza di massa – la figura di Raphael Lemkin merita di essere studiata e ricordata.

dell'indifferenza morale» spiega come determinati crimini non sono perpetrati per la liberazione di istinti animali, ma sono il segno della fedeltà all'organizzazione: il singolo, per servire l'istituzione, è pronto a sacrificare tutto se stesso, finanche il proprio senso morale. Per «produzione sociale della invisibilità morale» si intende il «meccanismo sociale, avente il potere assai funesto di coinvolgere nel genocidio un numero molto più ampio di persone, che mai nel processo si trovano ad affrontare consapevolmente difficili scelte morali o la necessità di soffocare la resistenza interiore della propria coscienza» (ivi, p. 45).

⁴³ Tra i testi più noti sul tema cfr. BROWNING, *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*, New York, 1992, trad. it. *Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia*, di Salvai, Torino, 2004; GOLDHAGEN, *Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust*, New York, 1996, trad. it. *I volenterosi carnefici di Hitler*, di Basaglia, Milano, 1998. In ambito filosofico cfr. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, New York, 1964, trad. it. *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*¹⁴, di Bernardini, Milano, 2010 e VOEGELIN, *Hitler and the Germans*, Columbia, Missouri, 1999, trad. it. *Hitler e i tedeschi*, di De Benedetti, Milano, 2005.